



CITTÀ DI VILLORBA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

***DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E DI GENERICI BENEFICI ECONOMICI
AD ASSOCIAZIONI E PER INIZIATIVE SPORTIVE E
RICREATIVE INERENTI ALLO SPORT***

in vigore dal 17.4.2013

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 in data 27.2.2013

Art. 1 – FINALITÀ

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nell'ambito dell'Associazionismo cittadino ed in sinergia con lo stesso sono:

- a) conoscere, valorizzare e coordinare la forte potenzialità offerta dalle associazioni operanti nel territorio;
- b) favorire una consapevolezza del ruolo educativo delle stesse;
- c) pensare ed agire per progetti non fine a se stessi, ma orientati più alla formazione che all'informazione;
- d) avviare ad una metodologia che privilegi il gioco al risultato, la cooperazione al puro agonismo, la conoscenza del maggior numero di attività sportive alla specializzazione precoce in una sola disciplina;
- e) sollecitare a creare forme alternative di gestione del tempo libero;
- f) aumentare l'integrazione sociale dei giovani.

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

1. I contributi saranno destinati, in ordine di priorità, alle Associazioni:
 - a) **POLISPORTIVE** che, operando in ambiti territoriali definiti, offrono alla popolazione giovanile un vero e proprio servizio educativo per il tempo libero attraverso un'esperienza associativa che consenta una efficace aggregazione di gruppi giovanili.
Per polisportive si intendono le associazioni che praticano effettivamente, partecipando alle attività delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva, tre o più discipline o attività sportive;
 - b) **ASSOCIAZIONI SPORTIVE** che svolgono attività per l'infanzia e la gioventù;
 - c) **ASSOCIAZIONI RICREATIVE** che realizzano iniziative particolarmente importanti dal punto di vista della diffusione della pratica motoria, ricreativa e sportiva rivolta ai giovani.
2. Sono escluse dalla ripartizione dei contributi, le Associazioni che si trovano anche in una sola delle seguenti situazioni:
 - a) fruiscano di sponsorizzazioni particolarmente rilevanti; tali vengono ritenute quelle di importo pari o superiore al limite oltre il quale non è permessa la tenuta della cosiddetta "contabilità semplificata", di cui alla legge 16/12/1991, n. 398, e successive integrazioni e modificazioni;
 - b) associno atleti professionisti o semiprofessionisti;
 - c) siano al primo anno di attività;
 - d) non siano in regola con il pagamento delle fatture relative all'utilizzo degli impianti sportivi dell'anno precedente.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. I contributi ordinari verranno erogati con cadenza annuale, secondo le modalità definite al successivo art. 5.
2. I contributi straordinari verranno erogati secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Ai fini della determinazione dei contributi saranno tenuti presenti, in ordine di priorità, i seguenti criteri:

1. iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
2. numero dei tesserati/iscritti dai 5 ai 18 anni, purché siano residenti nel Comune di Villorba, relativi ai riferimenti temporali di seguito indicati:

- a) quando la stagione sportiva è coincidente con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) si indicano i soggetti regolarmente tesserati/iscritti dal 1° gennaio al 15 ottobre, in relazione all'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
 - b) quando la stagione sportiva non è coincidente con l'anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) si indicano i soggetti regolarmente tesserati/iscritti dall'inizio della stagione sportiva (ad es. 1° luglio) al 15 ottobre, in relazione all'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
3. qualità della struttura tecnica (qualificazione dei tecnici e degli animatori);
 4. numero delle iniziative rivolte ai giovani;
 5. intervento nei progetti promossi dall'Amministrazione Comunale;
 6. progetti che coinvolgono altre associazioni;
 7. caratteristiche e tipologia dell'attività con riferimento all'ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale;
 8. obiettivi formativi in sintonia con l'art. 1 "FINALITA";
 9. Attività e/o collaborazioni disciplinate da convenzioni con il Comune;

Art. 5 – MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO ORDINARIO

La richiesta di contributo, redatta in bollo (ove l'associazione non ne sia esente di diritto), dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Villorba entro il 31 ottobre dell'anno cui la richiesta è afferente.

La richiesta dovrà essere compilata secondo lo schema, di cui all'*Allegato n. 1* al presente regolamento.

Alla domanda dovranno essere acclusi, altresì, i documenti di cui alle schede allegate al presente regolamento che ne formano parte integrante e sostanziale, di seguito indicate:

- a) scheda informativa (*Allegato n. 3*);
- b) fotocopia delle affiliazioni/adesioni dichiarate nella scheda informativa;
- c) fotocopia degli elenchi di tesseramento (o di assicurazione) dei soci praticanti dichiarati nella scheda informativa, che sono stati a suo tempo trasmessi alle Federazioni o agli Enti di promozione o agli istituti assicurativi competenti;
- d) breve relazione dell'attività svolta nell'anno di riferimento compilata nell'apposita scheda "Associazioni Sportive-Ricreative" (*Allegato n. 4*) e/o nella scheda "Associazioni del Tempo Libero" (*Allegato n. 5*);
- e) descrizione analitica della situazione di bilancio dell'associazione al 30 settembre dell'anno di richiesta del contributo, compilata nell'apposita scheda "Situazione Economica..." (*Allegato n. 6*), tralasciando le voci che non interessano ed aggiungendone altre non previste qualora necessario;
- f) dichiarazione ai fini dell'I.R.E.S. e dell'autorizzazione a riscuotere l'eventuale contributo (*Allegato n. 2*).

Art. 6 – CONTRIBUTI STRAORDINARI, SOTTO FORMA DI SOMME DI DENARO

Contributi straordinari, sotto forma di somme di denaro, potranno essere concessi per la realizzazione di specifiche iniziative sportive e/o ricreative inerenti allo sport aventi particolare rilevanza sociale ed educativa.

I contributi di cui sopra potranno essere assegnati (previa presentazione di apposita istanza redatta in bollo ove l'associazione non ne sia esente di diritto), dalla Giunta Comunale assunte le opportune informazioni circa le finalità ed i modi di realizzazione dell'iniziativa oggetto di intervento. In ogni caso i contributi di cui sopra non potranno essere concessi al medesimo soggetto più di una volta nel corso dell'anno.

La materiale erogazione dei contributi potrà avvenire dietro presentazione della seguente documentazione:

a) Rendiconto delle spese concernenti l'iniziativa/manifestazione:

b) Dichiarazione di assoggettabilità o meno all'I.R.E.S. circa l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto 4% sull'importo del contributo ai sensi dell'art. 28, co. 2, D.P.R. 600/73.

Qualora dalla rendicontazione dell'iniziativa dovesse risultare una minore spesa rispetto a quella originariamente prevista, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 7 – EROGAZIONE DI GENERICI BENEFICI ECONOMICI

1. Contributi straordinari potranno essere concessi anche sotto forma di generici benefici economici quali occasionali prestazioni gratuite di servizi, l'utilizzo gratuito ovvero a tariffa agevolata di beni dell'Amministrazione, la concessione del patrocinio dell'Ente, la stampa di manifesti o inviti, l'offerta di riconoscimenti o premi di partecipazione etc.
2. L'attribuzione di vantaggi economici di cui al precedente comma è subordinata a provvedimento di concessione del Sindaco su proposta dell'Assessore delegato. Nel provvedimento saranno precisate, con riferimento al caso concreto, durata e condizioni di concessione nonché, nel caso di uso di un bene, le eventuali spese di gestione e/o manutenzione che saranno a carico del beneficiario, la cauzione da prestare a garanzia di eventuali danni e le responsabilità conseguenti all'utilizzo del bene stesso.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia. Ogni variazione o modifica del presente Regolamento potrà aver luogo solamente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.